



COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE FORME ASSOCIATIVE E PER LA COSTITUZIONE DELLA
CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28/03/2024

INDICE

TITOLO I DELLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Forme di sostegno alle realtà associative

Art. 3 - Definizioni

TITOLO II DEL REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 4 – Istituzione del Registro

Art. 5 – Rapporto con la disciplina statale

Art. 6 – Requisiti

Art. 7 – Modalità di iscrizione

Art. 8 – Revisione periodica del Registro

Art. 9 – Cancellazione dal Registro

Art. 10 - Pubblicità

TITOLO III DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11 – La consulta del volontariato e dell'associazionismo

Art. 12 – Funzioni

Art. 13 – Competenze specifiche

Art. 14 – Composizione

Art. 15 – Istituzione della Consulta del volontariato e dell'associazionismo

Art. 16 – Durata della Consulta

Art. 17 – Organi

Art. 18 – Funzionamento

Art. 19 – Invitati

Art. 20 – Sede

Art. 21 – Relazione annuale

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Ufficio competente

Art. 23 – Disposizioni finali

TITOLO I

DELLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Bastiglia riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale rispetto ai propri fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico-artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Legge italiana, dalla Legge regionale e dallo Statuto Comunale.
3. Il Comune si rapporta con le istituzioni a vari livelli e con gli altri coordinamenti interessati, in particolare con quelli che si pongono obiettivi e che hanno principi e modalità operative simili, allo scopo di promuovere le attività delle associazioni del territorio in una prospettiva di confronto e arricchimento reciproco.

Art. 2 – Forme di sostegno alle realtà associative

1. Il Comune di Bastiglia favorisce l'attività delle forme associative mediante l'attivazione o la promozione dei seguenti servizi:
 - a) messa a disposizione di spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico, in base a quanto stabilito dall'art. 7 dei "Criteri per l'utilizzo delle sale comunali" approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 29/08/2018;
 - b) pubblicazione delle attività svolte dalle associazioni in collaborazione con l'Amministrazione comunale sul sito istituzionale dell'Ente;
 - c) patrocinio del Comune per manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, come previsto dall'art. 16 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28/07/2017;
 - d) utilizzo di strutture e di attrezzature comunali, come previsto dall'art. 16, comma 5, del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28/07/2017;
 - e) affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
 - f) contributi economici in base a quanto stabilito dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28/07/2017, nonché dalle convenzioni in essere tra il Comune di Bastiglia e le forme associative.
2. Tali forme di sostegno e di concessione di servizi reali dovranno comunque essere preventivamente richieste ed approvate dall'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono Enti del Terzo settore tutti i soggetti riconducibili alla definizione di cui all'Art. 4 del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e in particolare:

- a) Le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
 - b) Le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
 - c) Gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
 - d) Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
 - e) Le reti associative (artt. 41 e ss.);
 - f) Le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
 - g) Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - h) Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
2. Ai fini del presente regolamento sono Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) le associazioni riconosciute e non riconosciute senza scopo di lucro con finalità sportive e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
 3. Ai fini del presente regolamento sono Libere Forme associative tutti gli enti costituiti con forma associativa che perseguono senza fini di lucro interessi collettivi con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, che abbiano sede nel Comune di Bastiglia o vi operino in modo continuativo, che abbiano scelto di non iscriversi al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) e non divenire ETS per motivi organizzativi e amministrativi.

TITOLO II

DEL REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 4 – Istituzione del Registro

1. E' istituito il "Registro comunale delle forme associative". In esso sono ricomprese le associazioni senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1, operanti nell'ambito del territorio comunale di Bastiglia.
2. Il Regolamento ed il Registro disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione comunale e le associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione dei temi di interesse locale e per rafforzare i valori culturali, sociali e di convivenza civile, di rispetto dell'ambiente, di valorizzazione del patrimonio pubblico locale e di solidarietà umana.

Art. 5- Rapporto con la disciplina statale

1. Rimangono sottoposti alla disciplina statale di settore gli aspetti civili relativi alla costituzione, alla soggettività, alla capacità giuridica, al funzionamento di tali enti, nonché gli aspetti relativi alle condizioni per l'esenzione o la non applicazione delle imposizioni fiscali nazionali, per i quali si applica sempre e comunque la disciplina statale quale quella prevista dal Codice civile agli artt. Dal 14 al 42 *bis*, dal D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), dal vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dalle altre leggi speciali che intervengono a disciplinare la

materia. Di conseguenza i requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle forme associative, ancorché inferiori a quelli statali, non comportano esenzione dall'ottemperanza della disciplina nazionale ma solo che gli uffici comunali, per economicità dell'azione amministrativa ed al solo fine dell'iscrizione al Registro, non siano tenuti a verificarne positivamente ogni aspetto.

Art. 6 – Requisiti

1. Fanno parte di diritto del Registro comunale delle forme associative gli enti del Terzo settore, le società sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale ed operativa a Bastiglia, che hanno in essere una convenzione con il Comune di Bastiglia.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro comunale delle forme associative:
 - a) gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dall'art. 4 del D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”) con sede legale o operativa a Bastiglia;
 - b) le Libere Forme associative, quali descritte al comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - c) le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che optino per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, L. 289/02, art. 148 TUIR, art. 67, c. 1, lett. *m*) e 69, c. 2 TUIR, ecc) e optino, quindi, per l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - d) gli Enti ecclesiastici che abbiano costituito il “Ramo Terzo Settore”;
 - e) le associazioni, enti morali o comitati con sezioni operative sul territorio comunale o comunque storicamente attivi su esso, non iscrivibili al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ma che, per valenza e radicamento storico, finalità ed obiettivi, rappresentino pienamente i valori promossi dall'Amministrazione comunale, quali espressi nello Statuto, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2.
3. Rappresenta requisito per l'iscrizione al Registro comunale delle forme associative l'espressa previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto, dei seguenti aspetti:
 - a) assenza di fini di lucro;
 - b) gratuità delle cariche associative;
 - c) perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
 - d) democraticità della struttura associativa nelle forme di partecipazione degli iscritti e nelle modalità di decisione;
 - e) rispondenza degli scopi sociali ai valori e principi sanciti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto del Comune di Bastiglia.
4. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i partiti politici, i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche e/o amministrative.
5. Non possono richiedere l'iscrizione al Registro le associazioni che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale, o che diffondano ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe, antidemocratiche o di intolleranza religiosa o che si ispirino ai disvalori del fascismo, del nazismo o dei totalitarismi o che siano in contrasto con i valori della Repubblica italiana.

6. Le associazioni che hanno sede al di fuori del territorio del Comune di Bastiglia possono ugualmente richiedere l'iscrizione al Registro comunale delle forme associative, a condizione che:
- a) attestino di svolgere attività senza scopo di lucro nel Comune di Bastiglia;
 - b) eleggano una sede operativa o un referente o un recapito sul territorio comunale.

Art. 7 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione al Registro comunale delle forme associative è presentata al Servizio competente tramite apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante a cui è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) Codice Fiscale/Partita IVA
 - c) estremi dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - d) elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
 - e) indicazione del numero di associati;
 - f) relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno ovvero, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo;
 - g) copia dell'ultimo bilancio sociale;
 - h) polizza assicurativa, come previsto dalla normativa vigente, tra cui RCT-RCO, infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato;
 - i) dichiarazione di assenza di condanne e/o procedimenti penali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti per reati che prevedono una pena edittale superiore nel massimo a tre anni di reclusione e per reati contravvenzionali in materia di assetto urbanistico, ambiente e salute;
 - j) dichiarazione di assenza di sentenze dichiarate di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti, assenza di procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali del Comune di Bastiglia nei confronti dell'associazione;
 - k) per le società sportive: certificazione d'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, iscrizione/affiliazione a federazione sportiva nazionale afferente/riconosciuta dal CONI o dal CIP;
 - l) per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale: autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 6, comma 6.
2. Il Responsabile del procedimento, accertati i requisiti di cui al presente Regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione al Registro comunale delle forme associative dell'associazione che ha avanzato richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante.
3. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, il Responsabile del procedimento comunica all'associazione il motivato diniego d'iscrizione al Registro con le procedure e le modalità di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990.

Art 8 – Revisione periodica del Registro

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti d'iscrizione, è prevista una revisione annuale del Registro comunale delle forme associative. Ogni associazione deve pertanto presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, allegando la relativa documentazione.
2. Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere comunicata al Servizio preposto entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione.
3. In caso di inadempimento, il Responsabile del procedimento invita l'associazione a produrre, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione di cui al comma 1. Decorso inutilmente il termine, provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro.
4. In ogni momento il Servizio preposto può richiedere alle associazioni iscritte al Registro idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 9 – Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro avviene nei seguenti casi:
 - a) richiesta dell'associazione, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) perdurante irreperibilità dell'associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell'indirizzo di posta elettronica;
 - c) scioglimento dell'associazione, attestato dalla dichiarazione del legale rappresentante della stessa;
 - d) nel caso in cui sia tenuto, da parte dell'associazione o dei suoi membri, un comportamento contrario a correttezza o moralità;
 - e) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro comunale delle forme associative, di cui all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
2. La cancellazione è disposta con atto del Responsabile del procedimento, all'esito dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, previo contraddittorio con l'ente coinvolto. A tal fine, il Responsabile del procedimento comunica all'ente interessato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di cancellazione, assegnando all'Ente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per far pervenire le proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 10 – Pubblicità

1. Il Comune di Bastiglia cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte nel Registro comunale delle forme associative.
2. Sul sito istituzionale del Comune si riserva un'apposita sezione dedicata alle associazioni.

TITOLO III DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11 - La Consulta del volontariato e dell'associazionismo

1. La Consulta del volontariato e dell'associazionismo è organismo di partecipazione nel quale sono rappresentati gli enti associativi iscritti al Registro comunale delle forme associative.
2. Il presente regolamento ne specifica la composizione, le competenze, le modalità e i termini della consultazione.
3. La Consulta del volontariato e dell'associazionismo si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere e sostenere gli enti associativi favorendo lo sviluppo di relazioni continuative tra le istituzioni pubbliche e le varie organizzazioni;
 - b) partecipare attivamente all'analisi del contesto esterno in cui l'Amministrazione comunale è chiamata ad operare;
 - c) promuovere la conoscenza delle realtà associative attive sul territorio nei confronti della cittadinanza;
 - d) promuovere ed attuare forme di coprogettazione da parte dei diversi enti associativi, che mantengono sempre e comunque la propria autonomia progettuale e di realizzazione di iniziative;
 - e) realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella programmazione delle iniziative – anche con i servizi comunali ed ogni altro soggetto presente sul territorio – per utilizzare in modo razionale e coordinato le risorse ed evitare sovrapposizioni nella programmazione di eventi e iniziative;
 - f) avviare collaborazioni con istituzioni sovracomunali, enti del terzo settore, centri di servizi per il volontariato, gruppi di volontariato e/o associazioni che operano in ambito provinciale, regionale, nazionale, come strumento di sostegno e aiuto al volontariato bastigliese per il superamento dei problemi di carattere normativo e fiscale;
 - g) stimolare e sensibilizzare i giovani alla partecipazione alle attività dell'associazionismo di Bastiglia, nonché ai progetti e alle esperienze del Servizio Civile;
 - h) collaborare per migliorare la quantità e qualità dei servizi offerti dal Comune, secondo il principio di sussidiarietà e senza mai sostituirsi ad esso, valorizzando il principio per cui il volontariato è attività spesa a titolo gratuito - fatte salve le spese sostenute e documentate per l'organizzazione delle relative attività;
 - i) promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale nella comunità di Bastiglia.

Art. 12 – Funzioni

1. La Consulta del volontariato e dell'associazionismo esercita funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni che la compongono.
2. Può svolgere altresì – su iniziativa propria o su mandato dell'Amministrazione Comunale – attività di studio e di ricerca anche in raccordo con i centri servizi per il volontariato.
3. La Consulta a tale scopo può essere consultata da parte dell'Amministrazione Comunale e può avanzare autonomamente proposte per l'assunzione di iniziative specifiche o su provvedimenti di carattere generale.

Art. 13 – Competenze specifiche

1. La Consulta ha specifiche competenze in merito al coordinamento e allo sviluppo delle attività proposte dagli organismi associativi che ne fanno parte:
 - a) sia la Consulta che le singole associazioni possono proporre iniziative e progetti per i quali richiedere l'inserimento all'interno della programmazione generale ed il sostegno dell'Amministrazione secondo le norme vigenti;
 - b) propone e sostiene progetti legati al volontariato che possono scaturire da iniziative dell'Ente o dei singoli enti associativi che ne fanno parte;
 - c) promuove e organizza, anche in collaborazione con la Regione, anche in raccordo con gli altri enti associativi operanti sul territorio, iniziative di formazione e aggiornamento rivolte agli enti associativi ed ai loro componenti.

Art. 14 – Composizione

1. La Consulta del volontariato e dell'associazionismo è costituita da tutte le associazioni iscritte al Registro comunale.
2. Ogni associazione che aderisce nomina un proprio rappresentante effettivo, ed un rappresentante supplente in caso d'impedimento del primo, che partecipa alle riunioni della Consulta.
3. Nell'ambito della Consulta ogni associazione dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni della Consulta stessa.
4. L'Assessore al volontariato del Comune è membro di diritto della Consulta del volontariato e dell'associazionismo. Può richiederne la convocazione, tramite il Presidente, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. L'Assessore partecipa ai lavori della Consulta con diritto di parola ma non di voto.

Art. 15 – Istituzione della Consulta del volontariato e dell'associazionismo

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, formalizza la costituzione e l'avvio delle attività della Consulta.

Art. 16 – Durata della Consulta

1. La Consulta del volontariato e dell'associazionismo è un organo permanente, a tempo indeterminato.
2. La composizione della Consulta può variare nel tempo per cessazione dei componenti o subentro di nuove associazioni.

Art. 17 – Organi

1. La Consulta elegge un Presidente e un Vice presidente che ha il compito di:
 - a) rappresentare la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
 - b) organizzare e dirigere i lavori della Consulta assicurando la massima partecipazione e l'espressione di tutti i suoi orientamenti;
 - c) provvedere agli adempimenti conseguenti alle determinazioni assunte;
 - d) raccogliere, elaborare e rappresentare le istanze ed esigenze delle associazioni.

2. In caso di impedimento o dimissioni del presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice presidente
3. Il Presidente ed il Vice presidente della Consulta sono eletti nel corso della prima convocazione utile con voto a scrutinio segreto e maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.
4. Il Presidente ed il Vice presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti la Consulta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.
5. Le proposte per la carica di Presidente e Vice presidente possono essere presentate da ognuno dei membri della Consulta almeno tre giorni prima della data prevista per l'elezione e possono riguardare esclusivamente soci di associazioni facenti parte della Consulta.
6. Il Presidente e il Vice presidente restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
7. Tutti gli incarichi assunti nell'ambito della Consulta così come la partecipazione alla stessa sono gratuiti.

Art. 18 - Funzionamento

1. La Consulta si riunisce in via ordinaria una volta all'anno in occasione della predisposizione della relazione annuale di cui al successivo articolo 20.
2. La Consulta si riunisce in via straordinaria:
 - a) ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità;
 - b) su richiesta, rivolta al Presidente, dell'Assessore al Volontariato;
 - c) quando ne facciano richiesta almeno 3/5 dei componenti.
3. La lettera di convocazione può essere inoltrata dal Presidente mediante e-mail o altro strumento informatico (sms, Whatsapp ,ecc..) e deve indicare il luogo e l'ora della convocazione, gli argomenti dell'ordine del giorno e deve prevenire ai membri della Consulta almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione.
4. La seduta è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
5. All'inizio di ogni seduta, il Presidente nomina un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
6. I membri della Consulta sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni ed il loro impegno personale per il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati ed alla partecipazione alle sedute della Consulta devono essere comunicate tempestivamente al Presidente.
7. Dopo tre assenze ingiustificate, il Presidente invia richiamo formale all'associazione ed al suo rappresentante. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, il Presidente può provvedere a dichiarare la decadenza del rappresentate e dell'associazione da membro della Consulta.

Art. 19 – Invitati

1. Possono essere invitati alle riunioni della Consulta, con diritto di parola ma non di voto, secondo gli argomenti e su invito del Presidente:
 - a) gli enti del Terzo Settore, le associazioni, le organizzazioni, i comitati ed i gruppi di volontariato non iscritti al Registro Comunale delle forme associative, nonché soggetti

privati con fini di solidarietà sociale o che promuovono attività nei campi di intervento delle associazioni presenti nel territorio;

- b) rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati;
 - c) rappresentanti e funzionari dell'Amministrazione;
 - d) esperti nelle materie trattate.
2. È consentita la partecipazione alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, dei Consiglieri comunali, del Sindaco e degli altri membri della Giunta che ne abbiano dato comunicazione preventiva al Presidente.

Art. 20 – Sede

1. La Consulta del volontariato e dell'associazionismo si riunisce in uno dei locali utilizzati per le attività istituzionali del Comune, che viene messo gratuitamente a disposizione della stessa. Resta inteso che l'utilizzo dei locali dovrà essere concordato con l'Amministrazione comunale.

Art. 21 – Relazione Annuale

1. La Consulta del volontariato e dell'associazionismo trasmette all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Ufficio competente

1. I Servizi Culturali e Museali del Comune di Bastiglia sono l'ufficio competente alle relazioni con le forme associative.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
2. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicano le norme vigenti in materia.